



®

TONINELLI s.r.l.

Agenzie di

ASSICURAZIONI

CONSULENZA ASSICURATIVA

Polizza Globale per il Camperista



HDI

ASSICURAZIONI

**INFORMATIVA AL CONTRAENTE
A CARICO DELL'INTERMEDIARIO**

ALLEGATO N. 7 A

*In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa*¹

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209 /2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile,
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi della inadeguatezza,
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie(se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

¹ Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.

ALLEGATO N. 7 B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Denominazione Agenzia: TONINELLI S.r.l.

- a) Cognome e nome dell'intermediario: ELEANORA TONINELLI di seguito definito "L'intermediario"
- b) Iscritto² nel Registro degli intermediari assicurativi al n. A000180186 in data 04.05.2007 Sezione A in qualità di Agente e responsabile dell'attività di intermediazione della società TONINELLI S.r.l. iscritta nel registro degli intermediari al n. A000163381 in data 04.05.2007 Sezione A – Agenti.
- c) Operante presso le seguenti sedi ed uffici partner ai seguenti indirizzi:
 - Via della Pace 27 – 58100 Grosseto (GR);
 - P.za Falcone e Borsellino, 17 – 20037 Paderno Dugnano (MI);
 - Via caduti della guerra di liberazione, 466/468 – 00126 Spinaceto (RM);
 - Via Regia, 26 – 35010 Busa di Vigonza (PD).
- d) Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica:
 - (GR)-0564.418656;
 - (MI)- 02.91082785;
 - (RM) 06.5073470;
 - (PD) 049.6226027;
 - info@agenzietoninelli.it.
- e) i prodotti offerti sono di HDI Assicurazioni S.p.A. .
- f) l'attività svolta dall'intermediario è svolta sotto sorveglianza dell'ISVAP quale autorità competente

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a) Si informa che l'intermediario non è in possesso di partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b) Con riguardo al contratto proposto si rende noto che:
 - L'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale derivante da valutazioni effettuate su contratti presenti in portafoglio, il cui ammontare complessivo è pari a circa 12.000 contratti.
 - L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari

PARTE III- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

² Gli estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet ISVAP (www.isvap.it)

Si richiama l'attenzione del contraente sulle seguenti informazioni:

- a)** I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b)** L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dai collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- c)** Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa che ha erogato la polizza. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.
- d)** A norma del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, si dichiara che il livello provvisorio percepito dall'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, per tutte le categorie di veicoli e natanti assicurati, è pari al 6,5% del premio di Responsabilità Civile Auto, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

TONINELLI S.r.l.
TUTELA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N. 196

Finalità del trattamento dei dati

Toninelli S.r.l., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali – compresi eventualmente anche quelli sensibili – e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo.

Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati

Toninelli S.r.l., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di Toninelli S.r.l. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la Toninelli s.r.l. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di Toninelli S.r.l. che svolgono compiti ,di, natura tecnica – organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo "Finalità del trattamento dei dati".

I dati trattati da Toninelli S.r.l. potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati" (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, compagnie di assicurazione, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, organismi associativi di settore, etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA, etc.).

Diritti dell' interessato

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

Titolare Responsabile/i del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Toninelli S.r.l. con sede nella Repubblica Italiana, Via della Pace, 27 – 58100 Grosseto, telefono +39 0564 418656, telefax +39 0564 1979042.

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DELL'INFORMATIVA
PRECONTRATTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 49 COMMA 1 E 2 DEL
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006**

Io sottoscritto

nato a, il

DICHIARO

Di aver ricevuto dall'Intermediario Sig.,

iscritto nel registro degli intermediari al n., in data, l'informativa
precontrattuale di cui all'articolo 49, comma 1 e 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Luogo e data

In fede

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

Nota Informativa per i contratti di Assicurazione R.C. Auto e Natanti	2
Tutela privacy	7
Definizioni	8
Parte Prima	
Responsabilità Civile da Circolazione – Condizioni Generali	10
Responsabilità Civile da Circolazione – Condizioni Complementari	16
Responsabilità Civile da Circolazione – Condizione Particolare	17
Parte Seconda	
Rischi Diversi – Danni al Veicolo	21
Rischi Diversi – Rottura Cristalli	25
Rischi Diversi – Responsabilità Civile da Incendio	25
Rischi Diversi – Condizioni Aggiuntive	26
Rischi Diversi – Norme relative a tutte le assicurazioni Rischi Diversi	27
Condizioni Particolari – Relative alla Parte Prima e Parte Seconda (per Camper e Caravan ad uso noleggio senza conducente)	28
Parte Terza	
Infortuni del Conducente	29
Parte Quarta	
Tutela Legale	33
Parte Quinta	
Responsabilità Civile del Camperista	37
Responsabilità Civile del Camperista per veicoli ad uso noleggio senza conducente	40

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO E NATANTI

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Abruzzi n. 10 - 00187 Roma.

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'8/6/1993, n. 19570 (G.U. del 14/6/1993).

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, e-mail reclami@hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Informazioni specifiche sul contratto R.C. Auto e Natanti

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni generali di assicurazione.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto e Natanti

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo o natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo o del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo o natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo o natante o dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini entro il terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo.

Nel caso in cui fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Per quanto concerne il premio vale la previsione dell'articolo "Adeguamento del premio" delle condizioni generali di assicurazione. In particolare, qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia o l'Ufficio di Rappresentanza cui è assegnato il contratto. Nel caso il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio il contratto cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza. Tuttavia la Società, in questo caso, al fine di agevolare il Contraente nella stipula di un nuovo contratto, manterrà la copertura assicurativa fino alla data di effetto di tale nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza. Tale termine non è operante nel caso di disdetta regolarmente inviata.

Nel caso in cui fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dagli articoli "Esclusioni e rivalsa" delle condizioni generali di assicurazioni, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate, salvo il caso di pattuizione di specifiche disposizioni che disciplinano la rinuncia alla rivalsa.

Si segnalano i seguenti casi di esclusione:

- a) i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- f) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 "Codice della Strada";
- h) nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine agricole e macchine operatrici su cingoli.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso in cui al momento del sinistro il veicolo sia condotto da persona con patente di guida idonea ma scaduta, purché la stessa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro
- per i danni a terzi trasportati non addetti all'uso od al trasporto delle cose sul veicolo (valida esclusivamente per i veicoli trasporto cose), purché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione;
- nel caso in cui al momento del sinistro il veicolo sia condotto da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del relativo documento.

Inoltre il diritto di rivalsa può essere contrattualmente escluso, mediante pagamento di un sovrappremio sulla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore (con esclusione del figlio minore del proprietario); tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto alla rivalsa;
- per danni subiti dai terzi trasportati su veicoli diversi da ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- per danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato od il coniuge siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto alla rivalsa.

Facoltà del Contraente di rimborsare il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio dovuta alla clausola "bonus - malus"

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alle clausole "bonus - malus" o "pejus" offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa.

Relativamente ai sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto per conoscere gli importi pagati il Contraente dovrà rivolgere la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), che gestisce le regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese assicurative partecipanti alla Convenzione per il risarcimento diretto. La Stanza di Compensazione provvederà a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare dei suddetti importi, che il Contraente stesso potrà rimborsare direttamente alla Stanza secondo le modalità che la stessa provvederà a comunicare.

A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso degli importi dei sinistri, la Società procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà di rimborso è consentita anche in caso di disdetta. Il sinistro, che il Contraente ha provveduto a rimborsare all'impresa non deve essere riportato nell'attestazione dello stato del rischio che l'assicurato utilizzerà nella eventuale stipulazione del contratto con altra impresa per la successiva annualità.

Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore.

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente l'attestazione dello stato del rischio anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l'esportazione definitiva, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del relativo contratto e si sia concluso il periodo di osservazione in corso.

Il Contraente che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo (o altro veicolo nei casi in cui è ammesso) presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativo all'annualità trascorsa.

L'attestazione dello stato del rischio non è prevista per i natanti.

Diritto alla conservazione della classe di merito

In caso di vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto e consegna in conto vendita del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto a chiedere alla Società che il contratto relativo al veicolo alienato sia reso valido per un nuovo veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata.

Tale diritto può essere fatto valere se il proprietario del nuovo veicolo è lo stesso del veicolo precedente oppure se trattasi del coniuge nel caso sia operativo il regime di comunione legale dei beni.

Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro si deve prontamente avvisare la Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo di constatazione amichevole d'incidente "Modulo blu" fornito dall'impresa, nel quale vanno indicati tutti

gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe dei veicoli o dati dei natanti coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli o dei natanti stessi.

La denuncia deve essere effettuata, sia in caso di ragione che nel caso responsabilità, entro 3 giorni dall'evento, mediante lettera raccomandata indirizzata ad HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione sinistri, via Abruzzi 10 – 00187 Roma, oppure mediante fax al numero verde 800.60.61.61, oppure rivolgendosi alla propria Unità di Vendita. Non è previsto l'invio della denuncia per via telematica.

Sinistri da circolazione stradale: procedura di risarcimento diretto

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 si applica, nei casi previsti dalla legge, la nuova procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto od in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (ai sensi del D.P.R. 153/2006);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità (inferiore o pari al 9% di invalidità permanente) dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte l'Assicurato che si ritiene in tutto od in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società richiesta di risarcimento nei modi previsti al precedente paragrafo "Comportamento da tenere in caso di sinistro".

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- i nomi degli assicurati (compresi i rispettivi codici fiscali);
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due imprese assicuratrici;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre in caso di danno alla persona del conducente, oltre agli elementi sopraindicati la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza del medico legale di parte.

Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il "Modulo blu", oppure una descrizione dettagliata delle modalità del sinistro, nonché il codice fiscale.

La Società, con apposita comunicazione, deve formulare una congrua offerta o indicare gli specifici motivi che impediscono di formularla entro il termine di 90 giorni nel caso di lesioni, di 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo e le cose, di 30 giorni nel caso di danni a veicoli o cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore civilmente responsabile.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti della Società.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo di legge. Per eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al minimo di legge (art. 141 del Codice delle Assicurazioni).

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti dalla legge, ha l'obbligo di comunicare la danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Prevenzione e sicurezza stradale

Per i ciclomotori e i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione allacciato (art. 171 del Codice della Strada).

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo degli autoveicoli, sia per il conducente che per i passeggeri (art. 172 del Codice della Strada).

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

TUTELA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2006, n. 196

Finalità del trattamento dei dati

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei suoi dati personali – compresi eventualmente anche quelli sensibili – e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nel limite delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e / o servizi assicurativi.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti / collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnica – organizzativa, nell'ambito delle relative funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo "Finalità del trattamento dei dati".

I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati" (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, organismi associativi di settore, etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA, ETC).

Diritti dell'interessato

L'art. 7 del D. L.gvo 196/03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

Titolare e responsabile/i del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è **HDI Assicurazioni S.p.A.**, con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana – 00187 Roma, via Abruzzi n. 10 – telefono +39/6.42103.1, telefax +39/6.42103.500.

Il Titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana – 00187 Roma – via Abruzzi n. 10; l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www.hdia.it.

La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. L.gvo 196/03.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Accessori di serie – Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie – Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli “accessori di serie” e degli “optional”.

Animali domestici, da cortile e da sella (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista) – Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione

Apparecchi audiofonovisivi – Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati.

Assicurato o Conducente – Per la Responsabilità Civile da circolazione: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Per i Rischi Diversi, la Tutela Legale e la Responsabilità Civile del Camperista: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per gli Infortuni del Conducente: il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione – Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Beneficiari (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – Gli eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, cui la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

Carta Verde – Il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Caso assicurativo o sinistro (per l'assicurazione Tutela Legale) – Il verificarsi del fatto dannoso – vale a dire la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione

Classe di Conversione Universale (C.U.) – La classe di merito Bonus / Malus (ex classe “CIP” di cui al provvedimento CIP, delibera 10/93 del 5 maggio 1993), di riferimento per tutte le imprese di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (e successive modifiche ed integrazioni) e riportata nelle attestazioni di rischio relative a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedano, ad ogni scadenza annuale, riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Codice – Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private” recante le norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modificazioni.

Condizioni Complementari – Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni Particolari – Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Contraente – Il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Cose (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista) – gli oggetti materiali e gli animali.

Degrado – Percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali (ricambi) sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo.

Franchigia – Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro.

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – La misura, espressa in percentuale, di invalidità permanente non indennizzabile.

Immatricolazione – Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi Stato.

Indennizzo, indennità o rimborso – La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili

Invalidità permanente (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – La perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – La struttura sanitaria pubblica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi della legge e/o altre norme emanate dallo Stato in cui ha sede la struttura.

Massimale – La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Optional – Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

Parti (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – Il Contraente, il Conducente, e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza – Il documento che prova l'assicurazione.

P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico

Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Proprietario del veicolo – L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo.

Ricovero (per l'assicurazione Infortuni del Conducente) – La degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera

Regola proporzionale – Somma assicurata insufficiente – Qualora l'assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro (art. 1907 Codice Civile).

Responsabilità Paritaria – Nell'assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la responsabilità paritaria ricorre nei casi in cui la responsabilità del sinistro si da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Responsabilità Principale – Nell'assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti;
- nel caso in cui il sinistro coinvolga più di due veicoli, quando ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Rischio – La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro – Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto – La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.

Società – HDI Assicurazioni S.p.A.

Tariffa – La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Tutela Legale – L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Valore a nuovo – Il prezzo di acquisto del veicolo, compresi accessori e optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, nonché l'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge.

Valore commerciale – Il valore del veicolo al momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori di serie.

Unico caso assicurativo (per l'assicurazione Tutela Legale) – Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo – Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni Complementari", in quanto siano espressamente richiamate. *In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Complementari".*

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 del Codice, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto delle norme di legge.

La Società estende l'assicurazione a:

- **Responsabilità Civile dei trasportati:** i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per le somme pari a quelle previste in polizza per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.
- **Rimborso spese:** il rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni subiti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino al limite di Euro 260,00 per prestazione ed il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

- **Aree private:** l'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private *con esclusione delle aree aeroportuali (aeroporti)*. Ai fini della presente estensione di garanzia *la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione.*
- **Sosta in area privata:** la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la proprietà o con l'uso del veicolo assicurato quando questo si trovi in sosta in area privata e non sia considerato in circolazione ai sensi del precedente punto "Aree private" del presente articolo.

La presente estensione è prestata entro il limite di Euro 260.000,00 per sinistro.

1.2. Esclusioni e rivalsa

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva RV, se richiamata, l'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;*
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;*
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;*
- f) nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada.*

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di

rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

a) Guida con patente idonea, ma scaduta

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

b) Guida con attestato di superamento degli esami di idoneità

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

c) Danni subiti dai trasportati minorenni

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera d) nel caso di danni subiti dai trasportati minorenni:

- se questi, al momento del sinistro, non abbiano le cinture di sicurezza allacciate;
- se, al momento del sinistro, il numero delle persone trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione del veicolo assicurato e da quanto stabilito dal Codice della Strada;
- se questi, al momento del sinistro si trovino nella parte del veicolo adibita a cellula abitativa.

d) Perdita del carico

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera f) nel caso di danni causati, durante la circolazione del veicolo assicurato, da perdita del carico o di accessori (a solo titolo esemplificativo: pannelli solari, antenne satellitari, porta biciclette, portasci, bagagliere, verande, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione, purché:

- questi risultino omologati dalla casa costruttrice;
- il montaggio degli stessi sia stato effettuato nel rispetto delle istruzioni presenti nelle schede tecniche della casa costruttrice (punti di ancoraggio, dimensioni, limiti di peso, ecc.).

1.4 Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, *le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde non siano barrate.*

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell'assicurato, senza sovrapprezzo.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata nella Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.**

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 1.2 "Esclusioni e rivalsa".

1.6 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 (o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza) del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

1.7 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione particolare G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.8 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società **provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.**

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, **il Contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione ed il contrassegno deteriorati.**

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno **il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente Autorità oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.**

1.9 Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente o l'alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora l'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)** relativi al veicolo ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (dell'alienante), la Società rilascia il certificato e il contrassegno per il veicolo da assicurare, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, la Società **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)** relativi al veicolo ceduto, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Il Cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla

Società.

Eseguito il trasferimento di proprietà *l'alienante è tenuto ad informare contestualmente la Società e l'acquirente dell'avvenuta cessione del contratto.*

c) Risoluzione del contratto per vendita del veicolo

In caso di vendita del veicolo senza che avvenga cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo, ed in assenza di acquisto di assicurazione di altro veicolo da parte dell'assicurato (alienante / proprietario), la Società, *previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde (ove a suo tempo rilasciata)* relativi al veicolo venduto restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua *a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita*, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.10. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 209/2005, sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. "Modulo Blu").

La denuncia, compilata in ogni parte del modello, predetto, deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell'invio di informazioni, documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi (art. 1915 del Codice Civile come richiamato dall'143 del D. Lgs. 209/2005).

1.11 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

1.12 Rinnovo del contratto

Il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Non trova applicazione l'art. 1901 secondo comma, del Codice Civile (15 giorni di tolleranza).

1.13 Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, *entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto*, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del contratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi.

Nel caso si sia verificato un sinistro la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.

Contestualmente alla risoluzione del contratto il Contraente deve restituire alla Società la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde e la Società procederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde non avvenga presso la sede dell'Agenzia o Ufficio di Rappresentanza che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.14 Risoluzione del contratto per furto

In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e la Società restituisce la parte di premio, relativa alla responsabilità civile della circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società, inoltre, restituisce la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto.

1.15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

In caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo, *il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione nonché a riconsegnare il contratto assicurativo, il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.*

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione o rottamazione del veicolo *il Contraente è inoltre tenuto a fornire copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma del D. Lgs. 5/2/97, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.*

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e secondo comma, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora il proprietario del veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato chieda che il contratto relativo a detto veicolo sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il veicolo da assicurare.

Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.16 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente della polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1 bis, del Codice, la Società trasmette al Contraente, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto e relativi a periodi di osservazione conclusi.

In caso di richiesta dell'attestato da parte del Proprietario la Società rilascerà allo stesso un duplicato.

L'attestazione dello stato del rischio contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale una percentuale di maggiorazione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la percentuale di maggiorazione (Pejus), nonché la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto (in base alle regole evolutive stabilite dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni – classe di Conversione Universale), per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni (anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso imprese diverse) e, far data dalle polizze in scadenza dal mese di settembre 2008, il numero dei sinistri pagati con responsabilità principale ed il numero dei sinistri pagati con responsabilità paritaria, questi ultimi con l'indicazione della percentuale di responsabilità, (in base a quanto stabilito dal Provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 febbraio 2008);
- il numero e l'importo delle eventuali franchigie non pagate se la tariffa prevede questa formula in caso di sinistro;
- i dati della targa di riconoscimento del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- l'indicazione se il contratto è stato assunto ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis del Codice;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione viene trasmessa al Contraente anche nel caso di:

- tacito rinnovo del contratto;
- furto totale del veicolo assicurato;
- rottamazione/demolizione del veicolo assicurato;
- vendita o conto vendita del veicolo assicurato;
- esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo;

sempre che il periodo di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- *sospensione di garanzia nel corso del contratto;*
- *contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;*
- *contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;*
- *contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;*
- *cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.*

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, con impresa diversa da quella che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare G.

L'attestazione sullo stato del rischio ha validità cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

1.17 Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.18 Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

RV - Rinuncia al diritto di rivalsa

1 – Conducente non abilitato e trasporto effettuato non in conformità alle leggi vigenti

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; *la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa oppure nel caso in cui il veicolo fosse condotto da un figlio minorenni del Proprietario assicurato;*
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; *la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa.*

2 – Fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del Proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. *La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo descritto in polizza siano avvenuti all'insaputa dell'Assicurato o del coniuge.*

3 – Stato di ebbrezza

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni; *la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui il Proprietario assicurato fosse a conoscenza di situazioni patologiche quali l'etilismo cronico o la tossicodipendenza dei dipendenti e collaboratori, anche occasionali, ai quali il veicolo è stato dato in uso.*

4 – Mancata revisione del veicolo

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro non risulti in regola con la revisione prevista dalla legge a causa di involontaria omissione dell'Assicurato.

Resta comunque inteso che, qualora detta revisione non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

PN – Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il relativo premio.

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE

G - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1 – La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).
- 2 – Se nel periodo di osservazione quale definito dall'articolo 1.7 delle Condizioni generali:
 - a) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
 - b) vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus).
- 3 – Ai fini dell'eventuale maggiorazione (Pejus), di cui al comma precedente, si considerano:
 - a) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità principale (intendendosi per tale la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei veicoli);
 - b) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nello stesso periodo di osservazione o nel quinquennio precedente, abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità "cumulata" pari ad almeno il 51%.
- 4 – Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società l'attestazione sullo stato del rischio rilasciato dal precedente assicuratore nonché ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il foglio complementare del veicolo da assicurare.
- 5 – Il criterio di cui al secondo comma, lettera b) si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di cinque anni, salvo che ***il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il contratto è stipulato ai premi di tariffa senza la maggiorazione (Pejus).***

Quanto sopra si applica anche in caso di veicolo assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.
- 6 – Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. ***Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).***
- 7 – ***In mancanza di consegna dell'attestazione o della documentazione probatoria di cui al comma 4, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.*** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione o della documentazione probatoria che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 8 – Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con formula "Franchigia".
- 9 – ***Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).***

Per i veicoli di cui al comma precedente, lettera c), il Contraente è comunque tenuto a consegnare alla Società l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).
- 10 – ***Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e pagato si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura e al pagamento del sinistro stesso, all'eventuale ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella presente condizione particolare, con gli eventuali conguagli del premio.***
- 11 – Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, ***il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, ove fosse stata rilasciata.***
- 12 – In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario in caso di contratti di leasing.
- 13 – È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle

maggiorazioni indicate ai comma precedenti della presente Condizione Particolare, *offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi (solo per sinistri liquidati integralmente) da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.*

Relativamente ai sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto, per conoscere gli importi pagati il Contraente dovrà rivolgere la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. La Stanza di Compensazione provvederà a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare dei suddetti importi che *il Contraente stesso potrà rimborsare direttamente alla Stanza.* A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso degli importi dei sinistri la Società procederà a riclassificare il contratto.

Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta. Il sinistro, che il Contraente ha provveduto a rimborsare, non deve essere riportato nell'attestazione dello stato del rischio che l'assicurato utilizzerà nella eventuale stipulazione del contratto con altra impresa per la successiva annualità.

14 – Fermo quanto indicato ai punti precedenti il contratto, all'atto della stipulazione, è assegnato:

- a) alla classe di merito C.U. 14, se relativo a:
 - veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico registro Automobilistico;
- b) alla classe di merito C.U. individuata come indicato al comma 15, se relativo a veicolo assicurato in precedenza, sfornito della classe di merito C.U.;
- c) alla classe di merito C.U. indicata sull'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore se relativo a veicolo assicurato in precedenza presso altra impresa.
- d) alla classe di merito C.U. risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla Società per altro veicolo, se relativo a:
 - veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;ed il proprietario persona fisica risulta già assicurato con la Società per un (o più) veicolo della stessa tipologia di sua proprietà;
- e) alla classe di merito C.U. risultante dall'attestato di rischio rilasciato da altra impresa per altro veicolo, se relativo a:
 - veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;ed il proprietario persona fisica risulta già assicurato con altra impresa per un (o più) veicolo della stessa tipologia di sua proprietà;

Le norme di cui ai punti **d)** e **e)** sono applicabili anche nel caso il proprietario persona fisica del nuovo veicolo da assicurare sia un componente stabilmente convivente del nucleo familiare del proprietario già assicurato con la Società o con altra impresa.

Relativamente ai punti **b)**, **c)** e **e)** in mancanza della consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18. Lo stesso accade, relativamente a tutti i punti sopra indicati, qualora non venga esibita la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14, a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale come indicato al comma 15.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con formula tariffaria di franchigia, il medesimo è assegnato alla classe di merito C.U. risultante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 15.

Nel caso il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il contraente non sia in grado di consegnare l'attestazione, il Contraente deve provare di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito C.U. alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe C.U. di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con contratto temporaneo, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito C.U. cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe di merito C.U., il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14. Per i contratti conclusi a distanza (via internet o telefonicamente) tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di

avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

Il diritto del Proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito C.U. maturata può essere fatto valere, nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con la Società, anche dal coniuge se in regime di comunione legale dei beni comprovata da idonea documentazione. Quanto sopra si applica anche in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato tra coniugi in comunione legale di beni.

In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, la Società riconosce a quest'ultimo la classe di merito C.U. maturata.

Per le annualità successive a quelle della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza C.U., in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'eventuale penalizzazione si considerano:

- a) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità principale (intendendosi per tale la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei veicoli);
- b) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nello stesso periodo di osservazione o nel quinquennio precedente, abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità "cumulata" pari ad almeno il 51%.

In caso di risarcimento con responsabilità minoritaria o in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive delle tabelle sotto riportate, due o più sinistri pagati con responsabilità paritaria (lettera b) che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE "C.U."					
classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

15 – Per i veicoli sforniti della classe di merito di Conversione Universale, l'individuazione della classe di Conversione Universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati.

- a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Anni Senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

b) Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione C.U.

Per le annualità successive, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene in base alle regole evolutive indicate nella "Tabella delle regole evolutive C.U." di cui al comma 14.

Parte Seconda

RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato in polizza e per le garanzie espressamente richiamate, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sullo stesso, compresi gli audiofonovisivi secondo quanto previsto all'art. 2.3, la Società si obbliga, *nei limiti precisati in polizza* ed alle condizioni che seguono, a:

2.1.1 Incendio – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, compreso l'incendio causato dal gas combustibile (ad es. gas cucina) utilizzato negli impianti al servizio del veicolo, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.

La garanzia è estesa all'incendio del bagaglio (qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, *esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori*) all'interno del veicolo *fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo*.

La garanzia incendio è inoltre estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo (cosiddetti danni da calore).

2.1.2 Furto e rapina totale e parziale – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate.

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

2.1.3 Eventi speciali – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno.

L'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo descritto in polizza o riconducibili alla garanzia kasko.

2.1.4 Kasko – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono esclusi i danni:

- *da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;*
- *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;*
- *subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli.*

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (vale a dire senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile), secondo quanto indicato in polizza.

2.1.5 Soccorso stradale – rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per fare rimorchiare il veicolo descritto in polizza qualora in conseguenza del verificarsi di un evento relativo a rischi coperti dalle garanzie Furto, Incendio, Eventi Speciali, Kasko, il veicolo stesso abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

La garanzia è prestata con il limite di Euro 160,00 per sinistro.

2.1.6 Danni da roditori – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditore.

La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici ed è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

2.1.7 Trasporto del camper (sempre operante) – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia Incendio, subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato

unitamente al conducente del veicolo stesso, a bordo di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria ecc.). La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è salito a bordo del vettore fino al momento in cui ne è disceso.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- *subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;*
- *derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.*

2.1.8 Pacchetto A - "Garanzie integrative" – indennizzare l'Assicurato:

Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:

- a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL;
- b) alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00, per sinistro e per anno assicurativo.

Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno dell'effettivo ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

2.1.9 Pacchetto B - "Garanzie complementari Danni" – indennizzare l'Assicurato:

Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:

- esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all'uso dello stesso, purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- esplosione o scoppio verificatosi all'esterno del veicolo che abbiano causato danni materiali e diretti al veicolo stesso.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. 2.1.1 "Incendio" o ai sensi della garanzia "Altri danni da esplosione o scoppio".

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo

Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.550,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Eventi socio-politici con limite d'indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, *con esclusione degli atti vandalici.*

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Eventi naturali con limite d'indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, frane, valanghe e slavine, *con esclusione di inondazioni ed alluvioni.*

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

RC da incendio con limite d'indennizzo (Ricorso terzi) – di quanto questi sia tenuto a pagare per danni materiali

e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione, **fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 51.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta di Euro 100,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell' Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.1.10 Danni da inquinamento (sempre operante) – tenere indenne l'Assicurato dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

2.2 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) **cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- b) **verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;**
- c) **derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;**
- d) **causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;**
- e) **derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.**

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

Relativamente alle garanzie Furto e Kasko, l'assicurazione non copre inoltre i danni verificatisi in conseguenza di:

- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio;**
- **uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali.**

Relativamente alla sola garanzia Kasko l'assicurazione non copre inoltre i danni cagionati dolosamente da terzi.

2.3 Audiofonovisivi

L'assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, **a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.**

In caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso e vetustà, con l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 2.600,00 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di euro 100,00.

2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base alla media delle quotazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, al momento del sinistro.

Qualora dette pubblicazioni non riportino le quotazioni del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro.

Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e

franchigia”.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie, degli optional e degli impianti al servizio.

Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie, gli optional e gli impianti al servizio, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate non tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice Civile).

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 “Scoperto e franchigia”.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

2.5 Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina

Se previsto in polizza il valore a nuovo, a parziale deroga dell'art. 2.4, in caso di perdita totale del veicolo, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del valore commerciale, ma con riferimento al prezzo di acquisto del veicolo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- *che la perdita totale si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione;*
- *che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalle relative fatture.*

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

2.6 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno Nomina e mandato dei Periti

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza.

I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi.

Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta, anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive, sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.

2.7 Scoperto e franchigia

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" e 2.5 "Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina" si deduce lo scoperto e/o la franchigia precisati in polizza.

2.8 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato salvo il caso di dolo dei medesimi.

2.9 Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

La Società invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno"

2.10 Pagamento dell'indennizzo

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale, nonché copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A., le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente presso la sede della Società o dell'Agenzia cui è stato assegnato il contratto, entro 15 giorni dalla data della liquidazione.

2.11 Relitti

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, *la Società*, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno", *ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.*

SA – Stima Accettata (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sul simple di polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (di cui all'art. 1907 del Codice Civile).

Qualora il Contraente voglia modificare il valore assicurato o cambia veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.

ROTTURA CRISTALLI

2.12 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli anche in plexiglass delimitanti l'autocaravan descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia non comprende.

- *rigature, segnature, screpolature e simili;*
- *i danni causati ad altre parti dell'autoveicolo dalla rottura dei cristalli;*
- *i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;*
- *i danni conseguenti a collisione con altri veicoli;*
- *i danni agli specchietti retrovisori.*

La Società è surrogata in base all'art. 1916 Codice Civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO

2.13 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario del veicolo descritto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio:

- a cose di terzi, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
- al locale usato dal Proprietario del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

2.14 Massimale

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.15 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;*
- b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l'Assicurato non è persona fisica;*
- c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;*
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell'oggetto dell'assicurazione;*
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

2.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

2.17 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

2.18 Condizione FB - Furto del bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

FB.1 – Furto del bagaglio del camper/caravan, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, *esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.*

FB.2 – Furto di quanto descritto alla condizione FB.1 con l'estensione a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.

2.19 Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti:

- da furto di cose all'interno dell'abitazione che costituisca dimora abituale dell'assicurato;
- da furto e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro (*quest'ultimo con il limite di Euro 520,00*) che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano.
- da furto e rapina del bagaglio contenuto nel camper, così come descritto nella garanzia FB2, *fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.*

2.20 Condizione IC – Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio del bagaglio come descritto in una delle condizioni precedenti che viene prescelta per la garanzia furto.

2.21 Limitazioni (relative alle condizioni aggiuntive)

- *Le garanzie sono operanti alla condizione che il bagaglio del camper/caravan si trovi all'interno di questo*

debitamente chiuso. Per le condizioni che comprendono: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, detti enti sono garantiti anche all'esterno del camper/caravan purché siano ancorati allo stesso con catene e lucchetti.

- *Le garanzie sono operanti nell'ambito del territorio europeo, del Marocco e nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo.*
- *Quando il camper/caravan non viene utilizzato e si trova in sosta o rimessaggio nella località di residenza, le somme assicurate s'intendono ridotte a Euro 520,00.*

2.22 Franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione, per le condizioni FB "Furto del bagaglio" e FD "Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan", di una franchigia assoluta di Euro 150,00. La franchigia non si applica alla condizione IC.

2.23 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- *persone che abitano con l'Assicurato o occupano il veicolo contenente le cose assicurate;*
- *persone del fatto delle quali l'Assicurato debba rispondere;*
- *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o del veicolo;*
- *persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.*

2.24 Altre assicurazioni

Qualora sulle medesime cose e per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, l'Assicurato si impegna, in caso di sinistro, a darne avviso immediato alla Società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

2.25 Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alle condizioni FB.1, FB.2 e FD è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.26 Assicurazione parziale

Relativamente alla condizione IC, se la somma assicurata, aumentata del 10% risulta inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione.

2.27 Ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

2.28 Determinazione dell'ammontare del danno Nomina e mandato dei Periti

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del danno e nomina e mandato dei Periti, vale quanto disposto nell'art. 2.6.

NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI

2.29 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità civile della circolazione, salvo quanto previsto all'art. 2.21 "Limitazioni".

2.30 Recesso per sinistro e disdetta

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.31 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni. Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi all'Agenzia cui è assegnata la polizza nel più breve tempo possibile.

Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di evento coperto da garanzia riconducibile a quelle prestate con gli "Eventi speciali", dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità

competente trasmettendone copia all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Nel caso il danno sia conseguenza di eventi naturali dovrà essere inviata all'Agenzia cui è assegnata la polizza la certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento.

Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.32 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

CONDIZIONI PARTICOLARI

relative alla Parte Prima e Parte Seconda

(PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE)

2.33 Kasko a valore intero

Se è prestata la presente garanzia "Kasko a Valore Intero", l'art. 2.1.4 "Kasko", ultimo comma si intende così sostituito: "La garanzia è prestata a valore intero e pertanto si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile".

2.34 Appropriazione indebita

La garanzia di cui all'art. 2.1.2 "Furto e rapina", se prestata, si intende estesa alla "Appropriazione indebita" qualora quest'ultima sia richiamata in polizza.

L'indennizzo non verrà riconosciuto se non viene presentata denuncia alla competente autorità e non sia instaurato il relativo procedimento penale.

Per la presente garanzia si applicano lo scoperto e il minimo indicati in polizza.

2.35 Sospensione in corso di contratto

Il testo dell'art. 1.17 "Sospensione in corso di contratto" si intende così sostituito:

"Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.14 "Risoluzione del contratto per furto".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale carta verde.

Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, contestuali o successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, come certificata da idonea documentazione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il Proprietario del veicolo assicurato – deve essere effettuata prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto per il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi; sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che riporta le condizioni relative alla stessa (con l'indicazione del tempo che deve trascorrere per usufruire di una ulteriore sospensione del contratto dopo la riattivazione) e che deve essere sottoscritta dal Contraente."

Parte Terza

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni – anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, oppure a stato di malore od incoscienza – che il Conducente alla guida del veicolo descritto in polizza dovesse subire a causa di un incidente di circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende.

La garanzia si intende operante anche per gli infortuni che il Conducente dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida del veicolo descritto in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- b) dalla guida del veicolo descritto in polizza in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;*
- c) da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- d) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;*
- e) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- f) da delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- g) da abuso di psicofarmaci e alcolici, o dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- i) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici.*

3.3 Persone non assicurabili

Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi, la Società stessa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale la Società non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del Codice Civile.

3.4 Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà agli eredi dell'Assicurato in parti uguali la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiederà il rimborso in caso contrario.

3.5 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali; il pagamento della predetta somma avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (art. 60, comma 3, e art. 62 del Codice Civile). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma

pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

3.6 Raddoppio indennizzo morte in presenza di figli minori

Qualora, a seguito di unico sinistro indennizzabile a termini di polizza, si verifichi la contemporanea morte dell'Assicurato e del rispettivo coniuge, la parte di somma assicurata per la garanzia morte destinata ai figli minori verrà raddoppiata.

La somma assicurata relativa al raddoppio non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00 che verrà diviso in parti uguali in presenza di più figli minori.

3.7 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	100
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso in cui l'invalidità permanente riconosciuta sia di grado

pari o superiore al 60%. Per invalidità permanente di grado inferiore al 30% della totale, l'indennizzo viene liquidato in base a quanto stabilito dal successivo art. 3.8 "Franchigia assoluta per invalidità permanente".

3.8 Franchigia assoluta per invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 3.7 "Invalidità permanente" *non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3%; se invece l'invalidità permanente risulta superiore, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente.*

Detta franchigia non viene applicata qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30%.

3.9 Riduzione somma assicurata per invalidità permanente

Qualora al momento dell'infortunio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 75 anni, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.

3.10 Anticipo sulla liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'acconto, salvo il diritto della Società alla restituzione dell'acconto stesso qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludono la copertura assicurativa.

L'anticipo sulla liquidazione non verrà concesso se:

- a) *la percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia inferiore al 15%;*
- b) *siano emerse contestazioni sull'operatività della garanzia.*

3.11. Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- b) le rette di degenza in istituto di cura;
- c) il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché per gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere e i relativi ticket, effettuati entro 100 giorni dalla data del sinistro;
- e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (*escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera*), *entro il limite del 30%* della somma assicurata per le spese di cura;
- f) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, *entro il limite del 30%* della somma assicurata per le spese di cura. Le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

3.12 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata dal certificato medico e dal certificato anagrafico di stato di famiglia. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

3.14 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si

sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella riportata all'art. 3.7 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

3.15 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per rimborso spese è cumulabile con l'indennizzo per morte e per invalidità permanente.

3.16 Controversie

In caso di:

- divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 3.14;
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. *Le decisioni del Collegio medico* sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e *sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.*

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

3.17 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

3.18 Richiamo ad altre Condizioni Generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio - Pagamento del premio - Rinnovo del contratto - Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

Parte Quarta

TUTELA LEGALE

Premessa – La gestione dei sinistri delle presenti sezioni è stata affidata dalla Società a: **ARAG Assicurazioni S.p.A.**, con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: **Telefono centralino: 045.8290.411 – Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290.557 – Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290.449**

SEZIONE TUTELA LEGALE

4.1 Oggetto dell'Assicurazione Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e *nei limiti del massimale convenuto*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, *nei casi indicati in polizza*.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo *nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali*;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.8 comma 3.

4.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

SEZIONE TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

4.3 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale", vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate *unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente*.

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata *con esclusione*:

- *di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;*
- *della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 209 del 2005 e relativo regolamento attuativo (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 3);*
- *della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.*

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, *sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00 ed inferiore a Euro 52.000,00*;
3. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da *incidenti stradali* nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE AUTOCARAVAN

4.4 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale" vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. *Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.*

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti *per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:*
 - a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs. 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti del D. Lgs. 209/2005;
 - b) recupero danni a persone e cose per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice *esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;*
 - c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Quanto previsto ai punti a) b) c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art 4.5 "Esclusioni"-lett. i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti *riguardanti il veicolo assicurato. La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 150,00 (in deroga all'art. 4.6, punto 2 – "Estensione Territoriale").* In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso *avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo*
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per *delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.* La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, *sequestrato in seguito ad incidente stradale;*
5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente *in valuta locale a Euro 11.000,00* della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale *connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.* L'anticipo viene concesso *previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.*
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale *connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;*
7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida *irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.*
8. proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie *comminate in conseguenza di un incidente stradale.* La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale *entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.* La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 4.5 lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;

9. proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada *con riferimento ai casi di limitazione/divieto della sosta* degli autocaravan. La presente prestazione opera solo se sussistono *fondate ragioni in diritto*;
10. *proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada*;
11. *gli arbitrati per la decisione di controversie*. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

In deroga *all'art. 4.7 "Insorgenza del caso assicurativo"* le garanzie di cui ai punti 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.5 Esclusioni.

Le garanzie non sono valide:

- a) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- b) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- d) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- e) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- f) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- g) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- h) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs n. 209/2005;*
- i) *nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;*
- l) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- m) *per controversie contrattuali contro la Società e ARAG.*

4.6 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono *in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, dove procedere, si trovi in questi territori.*
2. *In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.*

4.7 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali – *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
 - per tutte le restanti ipotesi – *il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della *prima violazione*.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - *durante il periodo di validità della polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - *trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza*, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. *La garanzia non ha luogo* nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già *disdetti* da uno dei contraenti o la cui *rescissione, risoluzione o modificazione* fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come *unico caso assicurativo*:

- *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
 - *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.8 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4.9 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- *informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

4.10 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.11 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

4.12 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

Parte Quinta

RESPONSABILITA' CIVILE DEI CAMPERISTI

5.1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, *verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile autoveicoli così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*

La garanzia è operante per :

- 1) i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione, del veicolo assicurato, *in normale stato di manutenzione e conservazione.* A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:
 - accessori del veicolo assicurato, quali verande, tende, ombrelloni, attrezzature da picnic ecc.;
 - caduta di antenne televisive, parabole e \ o antenne radiotrasmittenti;
 - attività domestiche connesse alla proprietà \ conduzione del veicolo assicurato;
 - incendio, esplosione o scoppio, *relativamente agli eventi non coperti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;*
 - consumo di cibi o bevande che provochino intossicazione od avvelenamento;
 - infortunio cagionato ad ospiti e \ o persone che utilizzino il veicolo assicurato anche in assenza dell'assicurato *purché con il consenso dell'assicurato stesso;*
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - lavori di ordinaria manutenzione del veicolo assicurato eseguiti in economia;
 - spargimento di liquidi e rigurgiti degli impianti del veicolo assicurato, bagni chimici, ecc;
 - uso di utensili ed apparecchi domestici;
- 2) i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legata alla fruizione del veicolo assicurato. A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
 - partecipazione a raduni \ manifestazioni \ eventi associativi dedicati ai "camperisti", limitatamente alla responsabilità degli assicurati ed esclusa ogni responsabilità solidale anche in via provvisoria;
 - danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato quando la dimora stessa non è abitata;
 - attività di volontariato, umanitarie, filantropiche, culturali svolte avvalendosi del veicolo assicurato, *escluse responsabilità di natura professionale;*
 - pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio;
 - atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
 - proprietà, possesso e / o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
 - pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione;
 - uso e guida di veicoli non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della circolazione, quali biciclette e simili, anche a propulsione elettrica, barche senza motore *purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri*, wind – surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;
 - inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del veicolo assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, *sempre che dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;*
 - i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo , *esclusivamente se derivanti da rottura improvvisa ed accidentale del veicolo assicurato e \ o degli impianti dello stesso.* Sono comprese anche le spese per la bonifica;
 - i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dal tetto e da altre superfici del veicolo assicurato;
 - la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali domestici di proprietà dell'Assicurato, *purché queste persone non svolgano per professione tale attività;*

- i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e / o del convivente more uxorio, da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;**
- derivanti da utilizzo di personal computer (l'uso od abuso di Internet o sistemi simili, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati e simili danni a sistemi informatici, hardware e software) da parte di figli minorenni o incapaci per legge, **purché avvenuto all'insaputa dell'Assicurato.**

5.2 Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- all'Assicurato Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile di collaboratori familiari in genere **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato.**

5.3 Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- *le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;*
- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;*
- *i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;*
- *i minori in affidamento familiare.*

5.4 Limiti di indennizzo - Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie :

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI \ FRANCHIGIE
<i>Incendio esplosione o scoppio non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore</i>	<i>Euro 250.000,00, con limite di euro 25.000,00 per cose di terzi in consegna o custodia</i>	<i>Scoperto 10% dell'indennizzo con minimo di Euro 250,00</i>
<i>Interruzione o sospensione di attività</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 1.000,00</i>
<i>Spargimento d'acqua, rigurgiti, inquinamento accidentale</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Proprietà \ uso di cani di razze pericolose e \ o cani impegnativi e relativi incroci</i>	<i>Euro 150.000,00</i>	<i>Scoperto 20% dell'indennizzo con minimo di Euro 500,00</i>
<i>Utilizzo di personal computer da parte di figli minori \ incapaci per legge</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Altri danni a cose</i>	<i>=====</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>

5.5 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

5.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, *le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde relativa al veicolo assicurato non siano barrate.*

5.7 Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) *da furto;*
- b) *derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;*
- c) *provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali;*
- d) *conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;*
- e) *derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di internet o sistemi simili; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti), salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";*
- f) *derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;*
- g) *derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;*
- h) *derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché derivanti da incendio, esplosione, scoppio qualora rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;*
- i) *derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri, di natanti a motore rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria nonché di natanti a motore non soggetti alla suddetta disciplina in quanto adibiti ad uso non diportistico;*
- j) *da impiego di aeromobili;*
- k) *derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;*
- l) *derivanti dalla conduzione di fabbricati;*
- m) *derivanti dalla proprietà di immobili, salvo i danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato verificatisi nel periodo di utilizzo del camper quando la dimora stessa non è abitata;*
- n) *alle cose di terzi che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo che i danni derivino da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato;*
- o) *che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- p) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", relativamente all'inquinamento accidentale;*
- q) *conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- r) *derivanti dall'esercizio della caccia;*
- s) *derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico.*

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni :

- t) *derivanti da malattie professionali.*

Dalle assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- u) *derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;*
- v) *derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- w) *derivanti da prodotti geneticamente modificati;*
- x) *derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);*
- y) *per i casi di contagio da virus HIV;*
- z) *derivanti dalla r.c. contrattuale.*

RESPONSABILITA' CIVILE DEI CAMPERISTI PER VEICOLI AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

5.8 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che il veicolo cui è riferita la presente assicurazione viene noleggiato a terzi, si precisa si intendono assicurati – *alle condizioni tutte di polizza di cui agli articoli 5.1 “Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”, 5.2 “Persone assicurate”, 5.3 “Persone non considerate terzi”; 5.4 “Limiti di indennizzo – Franchigie”, 5.5 “Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”, 5.6 “Estensione territoriale”, 5.7 “Esclusioni”* – i seguenti soggetti:

- il Proprietario Contraente , relativamente ai danni riconducibili alla proprietà del veicolo assicurato;
- l'utilizzatore, relativamente ai danni riconducibili alla conduzione del veicolo assicurato ed ai profili di vita privata relativi alla fruizione del veicolo stesso.

Il Proprietario contraente e l'utilizzatore non sono considerati terzi tra loro ai sensi di polizza.



TONINELLI s.r.l.
Agenzie di
ASSICURAZIONI
CONSULENZA ASSICURATIVA

www.agenzietoninelli.it - info@agenzietoninelli.it

- Sede legale e Centro Operativo Polizza Globale del Camperista:**
Via della Pace, 27 - Tel. +39 0564 418656 - Fax +39 0564 1979042
58100 GROSSETO

Altre sedi e uffici partner:

- 00128 **ROMA** - Via Caduti della Guerra di Liberazione, 466/468
Tel. +39 06 5073470 - Fax +39 06 62277357
- 20037 **PADERNO DUGNANO (MI)** - P.zza Falcone e Borsellino, 17
Tel. +39 02 91082785 - Fax +39 02 40043817
- 35010 **BUSA DI VIGONZA (PD)** - Via Regia, 26
Tel. +39 049 6226027 - Fax. +39 049 7960918

HDI Assicurazioni Spa
(Gruppo Talanx)
via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
tel. +39 06 421 031
fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@hdia.it
www.hdia.it

HDI
ASSICURAZIONI